



**L. FUNZIONARIO**  
Dott. [illegibile]  
Delegato del Direttore Provinciale  
Pisa

17 LUG. 2019

Registrato 1350 SERIE III

**Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci**  
**del "CIRCOLO ARCI ALVARO FANTOZZI APS"**  
**(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)**

L'anno 2019, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 21, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "CIRCOLO ARCI ALVARO FANTOZZI", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Vittorio Ventavoli, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Giuseppe Rosini

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:


- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**CIRCOLO ARCI ALVARO FANTOZZI APS**";
- b) gli articoli nn. 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-22-23-24-25-26-27-28;
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "VALDERA".

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large 'S' and ending with a long horizontal flourish.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio V. A. A. A.' with a stylized, cursive script.

# Statuto "CIRCOLO ARCI ALVARO FANTOZZI APS"

## Definizioni e Finalità

### Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "CIRCOLO ARCI ALVARO FANTOZZI APS" con sede legale in Pontedera (PI), piazza Concordia 22.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Circolo ricreativo associativo sportivo e culturale "Alvaro Fantozzi" promuove la vita associativa e di relazione con carattere preminentemente volontaristico, ispirandosi ai valori di democrazia, della libertà, di uguaglianza, di fraternità ed antifascisti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

### Articolo 2

Lo scopo sociale di questa associazione consiste nello sviluppo culturale e civile dei cittadini alla diffusione dei valori per cui è stato costituito.

Sono finalità dell'associazione:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);

### Articolo 3

Per raggiungere tali finalità il Circolo è promotore di attività culturali, sportive, ricreative, associative e di ogni altra natura previste e/o compatibili col presente statuto che tendano al perseguimento del fine sociale compresa la partecipazione a società di capitali sia pubbliche che private e alla possibilità di essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su beni mobili o immobili, di qualunque tipologia nonché provvedere alla loro edificazione o costruzione.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

*Verdelli V. Rossi*

*[Signature]*

- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;
- attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resistenza, il regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;
- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne teatrali, musica, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, presentazione di libri, film.
- promozione e sviluppo delle reti di comunità;
- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, biliardo, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del ciclismo.
- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### **Articolo 4**

Per il perseguimento di tale scopo il predetto circolo ricorre all'attività volontaristica così come previsto dalle leggi, norme e regolamenti del nostro ordinamento.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 5**

L'attività del volontario deve essere prestata in modo personale spontaneo nonchè in forma del tutto gratuita. Al volontario possono essere rimborsate solamente le eventuali spese sostenute per l'attività prestata.

#### **Articolo 6**

La qualità di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto con il circolo stesso ed in particolare di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo.

#### **Articolo 7**

Il predetto circolo non persegue direttamente alcun fine di lucro e gli eventuali utili dovranno essere reinvestiti nelle attività di interesse generale con finalità civiche o solidaristiche di cui all'articolo 2 o accantonati quali riserve dell'associazione stessa.

## Articolo 8

Gli organi del Circolo obbligatori per statuto sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il consiglio direttivo
- c) Il presidente dell'associazione

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

## Articolo 9

L'assemblea rappresenta l'organo centrale ed il momento più significativo della vita interna, libera e democratica del circolo. Essa è composta solo da coloro che sono iscritti direttamente al Circolo.

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai soci tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta per anno solare per:

- l'approvazione dei bilanci
- approvazione dei rendiconti economici
- approvazione del programma delle attività del circolo
- indire l'elezione del consiglio direttivo, dei sindaci revisori o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti
- elezione di sua esclusiva competenza del collegio elettorale e della commissione per la modifica dello statuto
- attività di ordinaria amministrazione.

L'assemblea deve essere riunita in seduta straordinaria in tutti i restanti casi, tra cui l'approvazione dello Statuto, l'assunzione di regolamento interni e la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

In seduta straordinaria l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza di un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 29.

Lo svolgimento dell'assemblea non avviene in forma pubblica ed aperta, salvo diversa disposizione da parte del Consiglio Direttivo. La partecipazione di non iscritti è vietata salvo specifica e preventiva autorizzazione da parte del Presidente del Circolo o del Consiglio dei Sindaci Revisori o di due membri del Direttivo.

Possono comunque partecipare alle predette assemblee persone dei gruppi o commissioni di lavoro. Tutte le limitazioni alle predette assemblee permangono in caso di assemblea aperta ma non pubblica, mentre è consentita la partecipazione a qualunque cittadino solo in caso di assemblea pubblica.

L'oggetto dell'assemblea ed ogni altra vicenda ivi fatto avvenuto nel corso della stessa è privato e tutelato dalla legge e come tale è fatto espresso divieto ai partecipanti di riferire ad estranei all'associazione il contenuto dell'assemblea. Detto divieto non sussiste in caso di assemblee aperte o pubbliche.

L'assemblea indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del collegio dei Sindaci Revisori. L'elezione avviene per scrutinio segreto, su lista aperta, contenente una proposta di candidati che ecceda di almeno 1/3 il numero dei membri dell'organo per cui sono indette le elezioni. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze personali.

A garanzia della trasparenza e del buon andamento dell'elezione è prevista oltre al regolamento applicativo, la nomina di un'apposita Commissione Elettorale con specifici poteri in merito. Tale commissione deve essere composta da non meno di 5 soci e da non più di 15. La durata di tale commissione permane per il tempo necessario allo svolgimento

*Veronica V. V. V.*

*[Signature]*

delle elezioni e cessa automaticamente con la comunicazione dei risultati elettorali in occasione dell'insediamento del primo consiglio direttivo e dei sindaci revisori in seduta congiunta e dell'elezione del presidente del circolo stesso.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Presidente o dal direttivo nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e può essere altresì convocata in via eccezionale dal Presidente dei Sindaci revisori qualora ne faccia richiesta in forma scritta almeno il 5% dei soci, con allegato l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

#### **Articolo 10**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 35 soci, anche di nuova iscrizione, variabile in rapporto alle necessità ed al numero degli iscritti al circolo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno alla prima riunione il presidente. Inoltre in qualsiasi momento il direttivo può costituire al suo interno un esecutivo, conferendogli parte delle proprie mansioni, senza limiti temporali di durata.

Inoltre può nominare apposite commissioni o gruppi di lavoro composte da persone esterne al circolo stesso, al cui durata è limitata nel tempo e non potrà comunque eccedere la metà della legislatura dello stesso direttivo.

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

La qualifica di consigliere è incompatibile con quella di Sindaco Revisore.

#### **Articolo 11**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- il Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione, quali il magazzino, il responsabile di sala e gli altri incarichi che si rendessero necessari, specificandone i poteri. Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini e soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

#### Articolo 12

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ne presiede, coordina e convoca le riunioni, così come avviene per l'assemblea. Rappresenta inoltre nella sua persona il Circolo nella sua unità ed interezza, sia al proprio interno che nei confronti di terzi estranei con facoltà di stare in giudizio o in ogni altra procedura necessaria per la tutela degli interessi del circolo stesso (art 36 e 17093 c.c.). Per tali motivi in casi di necessità ed urgenza egli può prendere decisioni senza il preventivo assenso degli organi statutari i quali dovranno provvedere alla ratifica delle stesse nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla decisione assunta.

#### Articolo 13

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

#### Articolo 14

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

*Veronica V. V. V.*

*[Handwritten signature]*

#### **Articolo 15**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie, compartecipazioni con enti privati o pubblici e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 16**

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

#### **Articolo 17**

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. L'obbligo di bilancio è garantito dalla sua presentazione in assemblea, che deve avvenire necessariamente entro il mese di aprile per quanto riguarda il bilancio di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, mentre quello preventivo è opportuno che sia presentato entro il mese di novembre dell'anno precedente.

Ai bilanci debbono essere allegati i pareri e le eventuali approvazioni degli organi competenti e il verbale di approvazione dell'assemblea.

#### **Articolo 18**

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

#### **Articolo 19**

E' data facoltà al Circolo Alvaro Fantozzi di avere personale dipendente solo nella misura che il Consiglio Direttivo ritiene più opportuno e ciò vale per ogni altra forma di cooperazione. A tali soggetti viene garantito un adeguato compenso mensile a trattamento contributivo, oltre ad una copertura assicurativa, il tutto secondo quanto previsto dall'ordinamento in vigore. Lo stesso circolo potrà, ove si rendesse necessario, stipulare convenzioni o intrattenere rapporti anche saltuari con lavoratori autonomi o parasubordinati, oltre che con associazioni, società o enti di qualsiasi natura.

#### **Articolo 20**

Per assicurarsi e garantirsi il proprio sostentamento il Circolo Alvaro Fantozzi garantisce l'utilizzo delle proprie strutture solo ai soci direttamente e regolarmente iscritti. Solo eccezionalmente le strutture possono essere aperte anche ai non soci, come in occasione di particolari manifestazioni. Per tale motivo le strutture possono essere utilizzate da un numero limitato di persone non iscritte. In merito a tale utilizzazione è necessario il preventivo assenso, ove possibile, del consiglio direttivo, assunto, sempre e comunque a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

L'uso delle strutture e dei servizi è in via preferenziale affidato agli associati e solo in maniera residuale ai non soci. In caso eccezionale il consiglio può disporre con la predetta maggioranza una differente priorità di utilizzo delle strutture o servizi.

### Articolo 21

Il Circolo Alvaro Fantozzi non esclude la possibilità che altri enti pubblici o privati, fondazioni, associazioni o formazioni politiche, che possono anche non avere fine volontaristico, utilizzino le strutture del circolo. In tali casi è necessario che venga stipulata apposita convenzione o accordo tra il Circolo ed il terzo e approvata dal Consiglio all'unanimità o in caso contrario dall'assemblea in seduta straordinaria con il consenso dei 2/3 dei presenti.

Allo stesso modo il Circolo può sottoscrivere accordi o convenzioni con soggetti terzi per utilizzare strutture e servizi ed ogni altra cosa di cui non è titolare.

Gli accordi o convenzioni possono essere a titolo gratuito o oneroso. In presenza di contrasti tra il presente statuto e quello di un soggetto terzo deve sempre e comunque ritenersi preminente il presente statuto senza possibilità di deroga alcuna. Con la sottoscrizione di accordi o convenzioni la parte controinteressata dichiara di conoscere il presente statuto e di accettarlo in ogni suo aspetto.

### Articolo 22

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 24. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

### Articolo 23

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.


Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea

### Articolo 24

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella

Alvaro Di V. Poes



frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Articolo 25**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

#### **Articolo 26**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

#### **Articolo 27**

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 27 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 27, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

#### **Articolo 28**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.


In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS o ad altri enti assistenziali o di ricerca con analoghe finalità operanti prevalentemente nel Comune di Pontedera ed individuati dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

**Articolo 29**

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the label 'Il/la Segretario/a'.

Il/la Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the label 'Il/la Presidente'.